Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto "MARIO DELPOZZO"
Corso A.De Gasperi, 30 – 12100 CUNEO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Versione coordinata con DPR 249/1998 e DPR 134/2025

Sommario

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI 1
PREMESSA 1
CAPO I. Doveri dello Studente 2
CAPO II. Codice disciplinare 3
CAPO III. Provvedimenti disciplinari 4
Art.1. Nota di merito 4
Art.2. Nota generica 4
Art.3. Nota disciplinare 4
Art.4. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni 5
Art.5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 5
Art.6. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 6
CAPO IV. Procedure ed organi competenti 7
CAPO V. Diritti 8
CAPO VI. Norme finali 8

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, il presente regolamento definisce i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari degli studenti dell'Istituto, assicurando finalità educative, proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

CAPO I. Doveri dello Studente

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. In particolare lo studente :
 a. è tenuto a segnalare qualunque comportamento grave che rientra nei casi di cui al capo III
 b. usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività
 c. è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni un atteggiamento di rispetto e decoro adeguato
 d. rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove svolte attività scolastiche collaborando a renderlo confortevole e accogliente
 e. utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza
 f. osserva le disposizioni organizzative definite dalla scuola
 g. risarcisce, anche in concorso con altri, i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature
 h. fa da tramite per le comunicazioni tra l'Istituto e la famiglia e rende partecipi i propri genitori dei risultati scolastici
 i. contribuisce al buon funzionamento della Scuola, anche attraverso suggerimenti e proposte
 j. nel rispetto di sé e degli altri, si attiene alle regole adottate dall'Istituto e dalle norme in genere.

CAPO II. Codice disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità nonché alla riparazione del danno Le sanzioni disciplinari perseguono finalità educativa, responsabilizzante e riparativa.

Sono inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimenti: non costituiscono di per sé «dati sensibili»

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente

Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.

L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.

L'alunno che è incorso in sanzioni può essere escluso, dal consiglio di classe o dal Dirigente scolastico, dalla partecipazione ai viaggi di istruzione o ad altra attività extracurricolare.

Le gravi violazioni a conoscenza del DS mezzo audizioni documentate precludono la partecipazione ad attività extra scolastiche ad eccezione di attività di recupero presso la scuola.

Il Dirigente, o suo delegato, può irrogare ammonizioni o note di merito laddove ne ricorrano gli estremi.

CAPO III. Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Art.1. Nota di merito

La scuola è luogo educativo che deve richiamare ai doveri ma, al contempo, valorizzare anche i meriti espressi dagli studenti in occasioni sia formali che informali ovvero dentro e fuori la scuola.
A tal fine, per azioni di alto valore sociale, etico, culturale o sportivo il Dirigente scolastico può assegnare note di merito volte a valorizzare lo studente in sé e a riconoscere e promuovere attivamente gli atteggiamenti positivi che possano diventare esempio per l'intera comunità.
La nota di merito dovrà essere tenuta in considerazione sia nella determinazione del voto finale di Educazione Civica sia nella definizione del voto finale di condotta, anche compensando eventuali note generiche o una nota disciplinare ai fini dell'attribuzione dei voti di condotta pari a 10, 9 o 8.

Art.2. Nota generica

Questo tipo di annotazione costituisce una comunicazione scritta da parte del docente finalizzata a guidare, sensibilizzare e promuovere la crescita personale dello studente. Essa ha lo scopo di favorire la riflessione in merito alla mancanza rilevata, stimolare il dialogo con la famiglia e incoraggiare un miglioramento, in particolare in termini di autonomia, senso di responsabilità e organizzazione del lavoro da parte del discente.

Il docente procede a notificare una nota generica nei seguenti casi:

a. mancanza del materiale necessario al regolare svolgimento delle lezioni;
b. mancato svolgimento dei compiti o consegna tardiva degli stessi;
c. mancata riconsegna delle verifiche scritte nei tempi stabiliti dal docente;
d. ritardi di lieve entità.

Art.3. Nota disciplinare

Il docente procede a notificare una nota disciplinare a seguito di infrazioni lievi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono infrazioni lievi le seguenti:

a. condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
b. disturbo durante le lezioni, atteggiamenti maleducati;
c. frequenti mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità;
d. uso improprio di strumenti digitali per finalità non didattiche e/o senza l'autorizzazione del docente;
e. turpiloquio, ingiurie e/o offese non gravi;
f. falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
g. violazione del divieto di fumare;
h. violazioni delle regole di svolgimento delle lezioni;
i. diffusione tramite qualunque mezzo, di contenuti lievemente lesivi della dignità umana anche se non esplicitamente denigratori;
j. inadempienza lieve del rispetto delle regole d'Istituto e delle norme in genere.

Art.4. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività sono disciplinate dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Tenuto conto delle risorse MOF disponibili, il Dirigente individua, prioritariamente tra i docenti del consiglio di classe, il docente responsabile dello svolgimento e della vigilanza delle attività. Il Dirigente può alternativamente individuare anche personale ATA per lo svolgimento e la vigilanza delle attività.

Art.5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si adotta il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica nei seguenti casi:

a. allontanamento ingiustificato dalle attività scolastiche curricolari o extra-curricolari che rappresenti anche solo potenzialmente situazione di pericolo per sè o per altri
b. procurato allarme;
c. violazioni delle norme di sicurezza ed organizzative:
d. violazione delle disposizioni interne (regolamenti e/ o circolari) sulla sicurezza e sulla salute
e. violazione delle disposizioni interne (regolamenti e/ o circolari) che rappresenti anche solo potenzialmente situazione di pericolo per sè o per altri
f. atti di bullismo e cyberbullismo
g. atti vandalici, danneggiamento volontario e/o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
h. ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altre persone, avvenuti in scuola o nel contesto scolastico;
i. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.
j. sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
k. violenza intenzionale e molestie continuate nei confronti di altri, anche di carattere sessuale;
l. gravi scorrettezze, ingiurie o offese verso terzi;

m. Portare in istituto e/o detenere e/o fare uso di qualunque sostanza atta ad alterare l'individuo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sostanze stupefacenti o alcoliche
n. diffusione e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
o. diffusione di sostanze alcoliche;
p. Spaccio o contrabbando o detenzione illegale o anche mera detenzione di oggetti vietati da norme quali a mero titolo esemplificativo armi o coltelli in genere
q. violazioni della privacy di compagni, docenti o dell'Istituzione scolastica;
r. utilizzo di strumenti per la produzione di immagini lesive dell'altrui persona e contestuale diffusione;
s. riprese audio video durante le attività scolastiche e senza autorizzazione del personale,
t. diffusione mediante qualsiasi mezzo di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli che rechino grave offesa ai compagni o al personale della Scuola;
u. diffusione di dati sensibili quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli relativi alla salute, orientamento politico, orientamento sessuale;
v. appropriazione indebita di dati e/o password per accedere ad aree riservate delle piattaforme informatiche della scuola;
w. Qualunque atto o fatto teso anche solo potenzialmente atto a calunniare o offendere il personale della Scuola

In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, il consiglio di classe promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.6. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 art 4 DPR 249/1998 e s.m.i, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

CAPO IV. Procedure ed organi competenti

Le sanzioni fino a 15 giorni sono deliberate dal Consiglio di classe.

Quelle superiori o che comportano l'esclusione dallo scrutinio o dall'esame di Stato sono deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni, che decide entro 10 giorni.

L'allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni e da 3 a 15 giorni è di competenza del Consiglio di classe

Nei periodi di allontanamento fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione, da svolgere presso l'Istituto.

Nei periodi di allontanamento da tre a quindici giorni, il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti o la comunità scolastica, in convenzione con strutture accreditate.

In caso di indisponibilità di enti esterni, le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono a favore della comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni è di competenza del Consiglio di Istituto

Contestualmente all'iscrizione e comunque ogni qual volta se ne renda necessario, le famiglie e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che include l'impegno a collaborare per prevenire bullismo, cyberbullismo, uso di alcool o sostanze e altre forme di dipendenza.

CAPO V. Diritti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola negli organi collegiali.

Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

Lo studente ha diritto a conoscere - all'inizio dell'anno e comunque ogni volta se ne renda necessario- gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere, da parte dei docenti, i risultati, i criteri di verifica e di valutazione.

Lo studente ha diritto di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario extrascolastico.

Lo studente ha diritto - nell'ambito delle risorse disponibili - a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.

CAPO VI. Norme finali

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento d'Istituto

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi e di tutte le comunicazioni della scuola, gli studenti e i genitori sono tenuti a prenderne visione per il tramite dei canali di comunicazione della scuola (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito web, registro elettronico, circolari)

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 nov 2025

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03 dic 2025

AGGIORNATO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 maggio 2026